

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 27 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale di contestazione n.° 2012/284 CC NAS RG del 03.10.2012 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2012/284 CC NAS RG del 03.10.2012 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, ore 10:00, redatto dal M.A.s. UPS SAMARITANO Salvatore, unitamente al M.A.s. UPS ROMANO Giuseppe entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, a seguito d'ispezione amministrativa effettuata in data 02.10.2012, alle ore 12:00, presso l'Azienda agricola Fratelli Cascone s.s. avente **Cod. Az. IT009RG220**, sita in agro di Ragusa C/da Poggio Grosso s.n., a carico del legale rappresentante Sig. CASCONI Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968, ivi residente in via Fratelli Belleo n.° 84;

Atteso che a carico del suddetto Sig. CASCONI Salvatore nella qualità di legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone è stata rilevata la violazione amministrativa di cui **all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 16.02.2011, n.° 29 "per avere omissso di registrare nel registro aziendale venticinque (25) cavalli di varie razze ed età (sia maschi che femmine)";**

Considerato che per tale violazione l'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 16.02.2011, n.° 29, così dispone: "Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro" per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 600,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a cura del Mar. NIGRO Giorgio in uno all'App. Sc. ALAGONA Giombattista, in data 04.10.2012, a mani del Sig. CASCONI Salvatore, che nulla ha inteso dichiarare, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 600,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota Prot. n.° 0105843/SGD15 dell'Ufficio Avvocatura del Comune di Ragusa che comunica che al Comune di Ragusa, quale Autorità Competente pro-tempore, non sono stati presentati scritti difensivi dal Sig. CASCONI Salvatore, avverso il verbale n.° 2012/284 CC NAS RG del 03.10.2012 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 3/173 del 29.10.2015;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. CASCONI Salvatore, nella qualità di Legale rappresentante dell'Allevamento (Cod. Az. IT009RG220), il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;


VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 16.02.2011, n.° 29.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.



Ordina

al Sig. CASCONI Salvatore, nato a Ragusa il 31.03.1968, ivi residente in Fratelli Belleo n.° 84 in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone, proprietaria dell'allevamento avente Cod. Az. IT009RG220, sito in Ragusa C/da Poggio Grosso s.n., obbligata in solido, il pagamento della somma totale di **€ 630,00** (euro quattrocentoventi/00) per sanzione amministrativa il pagamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 630,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 696,00 (euro seicentonovantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CASCONI Salvatore, residente in via Fratelli Belleo, n.° 84** in proprio e quale legale rappresentante della Società Semplice Azienda Agricola F.lli Cascone,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (*Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa via Perlasca, n.° 2*).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

Si fa presente, altresì, che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. e che l'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 9 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

